

STATUTO

“SMART ATLETICA” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS”

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione “ SMART ATLETICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS” in sigla “SMART ATLETICA APS ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”.

L'associazione ha sede legale in via TITO SPERI, 5, nel Comune di FERRARA ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri soci ed associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e associati sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

L'associazione, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si connota per le finalità volte a studiare, innovare, promuovere e diffondere la cultura dello sport in Italia attraverso la ricerca e la formazione in ambito sociale e sportivo, valorizzando idee e progetti di chi crede nella necessità di una decisa evoluzione culturale, sociale, tecnica e gestionale dell'Atletica Leggera in Italia.

In particolare l'associazione intende:

- Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica, tecnica, culturale ed amministrativa dello sport a qualsiasi livello Territoriale (dal locale all' Internazionale).
- Favorire la cooperazione fra l'Atletica Leggera Italiana e le altre istituzioni Nazionali ed Internazionali, incoraggiando lo scambio di idee tra esperti in materia.
- Promuovere la ricerca di nuovi e più efficaci modelli di gestione Amministrativa, Tecnica, Organizzativa, Contabile, Fiscale e delle Risorse Umane e della Comunicazione.
- Organizzare momenti di formazione attraverso congressi e seminari sull'Atletica Leggera nei vari ambiti Territoriali.
- Promuovere corretti standard d'insegnamento della Tecnica e della Didattica delle varie specialità dell'Atletica Italiana, sia per il settore Assoluto che per il settore Giovanile, armonizzandoli il più possibile a livello accademico.
- Facilitare e favorire progetti nel campo della Atletica Leggera a qualunque livello Territoriale (dal locale all' Internazionale) costituendo un ampio network di ricercatori.
- Agevolare la creazione di percorsi formativi di livello accademico per l'Atletica Leggera che consentano di creare un approccio globale nello studio dello sport in ogni suo aspetto, facilitando il più possibile lo scambio di materiali bibliografici.
- Ideare, realizzare e pubblicare materiale cartaceo (riviste, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web) servizi di formazione on line, nonché altro materiale a fine formativo, divulgativo e conoscitivo anche attraverso il commercio on line tramite internet, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità sociali.
- Pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche nel modo più ampio possibile; incentivando ogni forma di produzione culturale, comprese quelle volte all'insegnamento stesso dell'Atletica leggera.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione svilupperà tutte le iniziative culturali, sociali e politiche che riterrà utili

Art. 3 – Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, nonché Enti e/o Società, pubbliche o private che ne condividono lo spirito, gli scopi e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono previste 4 categorie di soci:

Soci Fondatori: le persone che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo di fatto costituiscono i primi soci ordinari dell'Associazione.

Soci Ordinari: persone, Enti e/o Società pubbliche o private che chiedono l'iscrizione all'Associazione, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dei vari Organi sociali.

Soci Onorari: le persone alle quali il Consiglio Direttivo concede tale qualifica in considerazione dei particolari meriti acquisiti nell'ambito Sportivo in generale e dell'Atletica in particolare. La qualifica di "Socio Onorario" non dà diritto di voto in Assemblea

Soci Sostenitori: – in seguito definiti “Associati”: chiunque voglia sostenere dall'esterno “SMART ATLETICA” impegnandosi comunque a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dei vari Organi sociali. La qualifica di “Socio Sostenitore” non dà diritto di voto in Assemblea, e permette di accedere ad una serie di servizi e prodotti culturali erogati dall’Associazione.

L'ammissione come socio e associato avviene a seguito di presentazione di domanda scritta e viene deliberata dal Consiglio Direttivo con normale votazione a maggioranza. Il numero dei Soci e degli Associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che da esso ne derivano.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall’associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato come fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 4 - Ammissione dei soci

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione (Soci e Associati) dovranno presentare una domanda di ammissione in forma scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Tutti i soci e gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione

La validità della qualità di socio e/o associato è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale può conferire la delega disgiunta al Presidente, ad uno o più consiglieri, che possono sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica, motivandola, la decisione all’interessato entro 15 giorni. L’aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’assemblea dei soci.

Art. 5 – Diritti dei Soci

I soci in regola con il pagamento della quota associativa, dal momento dell’ammissione, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, prendendo parte alle attività indette dall’associazione, venendone informati e controllandone l’andamento
- votare nelle assemblee sociali purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività preventivamente pianificate e autorizzate dal Consiglio Direttivo o da un membro delegato dallo stesso

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, visione del bilancio e consultare i verbali

Art. 5.1 – Diritti degli Associati

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, dal momento dell'ammissione, hanno il diritto di:

- prendere parte alle attività indette dall'associazione, di venire informati delle stesse
- di acquisire, laddove previsto, anche con un contributo, una serie di servizi (articoli, documentazioni, partecipazione a convegni, seminari, workshop, etc.), forniti dall'associazione
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultare i verbali;

Art. 6 – Doveri dei Soci e degli Associati

Tutti i soci e gli associati di "SMART ATLETICA" sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto. I soci in regola con il pagamento della quota associativa, dal momento dell'ammissione, hanno il dovere:

- rispettare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 7 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e decorreranno dalla data di presentazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- di aver condanne pendenti sia in sede Civile che Sportiva o altresì sanzioni che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
- inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione tali da aver procurato danni morali e/o materiali

- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni motivate prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari entro cinque giorni dall'atto e sono immediatamente efficaci.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Ordinaria
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario-Tesoriere

l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Articolo 9 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare al massimo un (1) altro socio.

Articolo 11 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione pubblica "dell'Avviso di Convocazione", con almeno sette giorni di preavviso, rispetto alla data fissata ed entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, di almeno un terzo degli associati.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea che prevede all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata almeno 30 giorni prima del suo svolgimento per poter consentire ai soci di presentare la propria candidatura a norma del successivo art. 19.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea stessa.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, pertanto non sono ammessi voti plurimi.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un (1) altro socio per questioni di ordinaria amministrazione.

Un socio non può conferire delega a soci Onorari o Sostenitori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'avviso della convocazione è affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative ed eventualmente sul sito internet e sulla pagina Facebook dell'associazione qualora esistenti e deve essere comunicato ai singoli soci, se da loro espressamente richiesto con le modalità previste dal successivo art. 14.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno dell'assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio; approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e le relazioni sui bilanci consuntivo e preventivo del Tesoriere e del Presidente;
- nomina i componenti degli organi sociali;
- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci,
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei voti, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee chiamate ad esprimersi sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto o per eleggere o integrare gli Organi Sociali è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 del C.C.)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Su decisione del Presidente dell'Assemblea le votazioni possono avvenire, peralzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di una (1) delega

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è a disposizione di tutti i soci e gli associati.

Qualora un'assemblea sia indetta per eleggere o integrare gli Organi sociali, i presenti, per acclamazione o eventualmente a maggioranza, individuano 3 (tre) candidati scrutatori tra i soci che non si siano candidati alle cariche sociali al fine di costituire la Commissione Elettorale

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata nei seguenti casi:

Su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Nelle predette ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata e celebrata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti

Art. 14.1 – Prerogative dell'Assemblea Straordinaria

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- provvede all'integrazione degli Organi sociali qualora siano venuti a mancare, per qualsivoglia motivo, singoli componenti degli stessi, o in caso di decadenza anticipata
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

Articolo 15 – Comunicazione con i soci

Tutte le comunicazioni ai soci vengono effettuate mediante avvisi affissi in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e sportive ed eventualmente sul sito internet e sulla pagina Facebook dell'associazione qualora esistenti.

Con specifico riferimento alle convocazioni assembleari i soci possono richiedere, di ricevere tali comunicazioni a mezzo posta elettronica, comunicando alla Segreteria dell'Associazione l'indirizzo di posta elettronica restando responsabili di ogni disagio dovuto al mancato o errato loro adempimento

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- determina le quote sociali, gli indirizzi e le linee guida, ne elabora gli orientamenti programmatici e

- politici, e ne realizza le attività.
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale
 - delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - propone e realizza un programma pluriennale di attività ed è garante delle linee generali di condotta dell'Associazione.
 - realizza i fini istituzionali in base alle direttive assembleari ed in particolare quelle rivolte all'attuazione di progetti di ricerca e formazione.
 - propone all'Assemblea Generale l'eventuale nomina dei Soci Onorari.
 - istituisce commissioni tematiche per realizzare specifici punti del programma pluriennale
 - individua le Aree Tematiche di attività e nomina i responsabili, non necessariamente inclusi fra i suoi membri
 - indice le Assemblee Ordinaria e Straordinaria.
 - approva il Regolamento interno.
 - cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ad esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto
 - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto

Il Consiglio Direttivo è composto di 9 (nove) soci; in questo mandato, è costituito dai soci fondatori, dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno o ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica o qualsiasi altra modalità concordata, con allegato l'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide solo nella condizione in cui siano presenti due terzi dei consiglieri e vengano espressi almeno 6 (sei) voti favorevoli (a parità di voti prevale il voto di colui che la presiede), e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno (5) cinque consiglieri.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i soci onorari e soggetti esterni all'associazione con particolari competenze nelle specifiche Aree tematiche.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

In alcuni casi di urgenza, il Consiglio Direttivo si può riunire anche virtualmente (video conferenza) in modo da consentire il frequente scambio di opinioni e la ratifica immediata di decisioni prese collegialmente.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo

settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Su mandato del Consiglio Direttivo conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente la cui firma o presenza fa fede dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del presidente di fronte a terzi.

Il Presidente custodisce i verbali delle riunioni e ne cura la trasmissione

Art. 18 – Il Vice Presidente

Subentra nelle funzioni del Presidente nel caso di impedimento dello stesso o con delega su precisa materia. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 4 (quattro) anni.

10

Art.19 – Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 4 (quattro) anni

Attende a tutte le attività di organizzazione e coordinamento dell'Associazione, a tutte le attività di carattere amministrativo e di gestione del patrimonio.

Tiene la corrispondenza e l'archivio dell'associazione, aggiorna costantemente il libro soci

Tiene i libri contabili e predispone gli schemi dei bilanci preventivo e consultivo da sottoporre, tramite il Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei Soci.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 4 (quattro) anni.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di quattro anni.

Art. 20 – Requisiti per l'accesso alle cariche Sociali e candidature

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di quattro anni.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età;

- aver acquisito la qualità di socio da almeno 6 mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- essere in regola con il versamento delle quote associative;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o produttiva collegata all'attività dell'Istituzione culturale.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva, depositandola presso la Segreteria, che provvederà a renderla pubblica almeno dieci giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa

Art. 21 - Dimissioni e decadenza

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica di membri del Consiglio Direttivo in misura inferiore alla metà più uno, l'integrazione dovrà avvenire nel corso della prima Assemblea utile.

Qualora questa sia stata celebrata di recente e risulti compromessa la funzionalità dell'organo, verrà convocata e celebrata entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dell'Organo.

La decadenza del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

Dimissioni o impedimento definitivo del Presidente. In tale circostanza restano in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al comma precedente. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente.

Dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui al terzo comma.

Dimissioni o vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati per l'elezione dei soli Consiglieri.

Mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo. In tale ipotesi il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati

Art. 22 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati.

Il Consiglio Direttivo verificata la correttezza della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica

Per la valida costituzione dell'Assemblea occorre la presenza di almeno due terzi degli associati

Art. 23 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24- Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 26 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da altri proventi in relazione alle attività sociali, oltre che da lasciti, contributi e donazioni da parte di Enti o persone.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Istituzione culturale può farsi luogo alla restituzione di quanto versato come fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci.
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati.
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari.
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali.
- contributi ed erogazioni finanziarie che verranno eventualmente raccolte.
- sottoscrizioni e raccolte pubbliche di fondi occasionali e saltuarie.
- entrate derivanti da convenzioni.
- Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse

Art. 27 - Bilancio di esercizio

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati

Art. 28 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo

Art. 29 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 30 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto a Comitati, Associazioni e/o Enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità e/o ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996

Articolo 32 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo

Art. 33 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Art. 34 – Norme transitorie

A decorrere dalla data di registrazione del presente atto, per un periodo di 4 (quattro) anni l'Associazione è gestita in regime transitorio dal Consiglio Direttivo formato dai Soci Fondatori, che in sede di costituzione decidono autonomamente di farne parte, dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario/Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella sua prima riunione, contestualmente alla redazione dell'atto costitutivo.

Allo scadere del mandato, il Consiglio rimarrà in carica per ulteriori 4 anni salvo diversa pronuncia dei tre quarti degli associati

I soci Fondatori

Massimo Magnani
Cosimo Scaglione
Monica Di Benedetto
Andrea Basadonne
Vittorio Brunetti
Fausto Capra
Paola De Marco
Franco Parigi
Luigi Viganò